La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n. 124.

Ancona, 18/05/2021

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Arch. Annalisa Sinatra Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE Rodolfo Giampieri Firmato digitalmente

> L'UFFICIALE ROGANTE Avv. Matteo Paroli Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/05/22 al n° 833 serie Con l'esazione di euro 20, 00 L'Ufficiale Rogante (Avv. Matted Paroli)

N. 02-3 del registro

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo nº169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la nota recante prot. n. 84765 del 24.12.2019, assunta la prot ARR 12898 del 24.12.2019, con cui il Comune di San Benedetto del Tronto ha comunicato l'avvio degli interventi da realizzarsi da parte dell'Amministrazione Comunale medesima nell'ambito del progetto del *New Food Commerce*, finanziato in prevalenza con fondi comunitari e diviso in più lotti esecutivi;

Visto l'avviso di questa Autorità pubblicato in data 23.10.2020 con il quale è stato reso noto che le licenze demaniali marittime ricadenti nel Porto di San Benedetto del Tronto relative alle aree demaniali identificate al foglio di mappa n. 10 particelle da n. 149 a n. 163 del Comune di San Benedetto del Tronto, con scadenza 31.12.2019, non sarebbero state assentite da parte di questo Ente concedente, nonché del successivo avviso in data 26.02.2020 per differire il termine di sgombero dei manufatti da parte dei soggetti precedentemente titolari;

Vista l'istanza presentata dal Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto C.F./P.IVA 00360140446, con sede in Viale De Gasperi n. 124, prot. n. ARR-1391 in data 29.01.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-6272 in data 10.05.2021, per occupazione dell'area demaniale marittima di circa mq 640,00 comprensiva dei manufatti oggetto di demolizione e per l'installazione dell'area di cantiere a decorrere dalla data del 01/02/2021 fino al 30/09/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto dell'avviso di cui sopra, acquisita al prot. n. ARR-4061 in data 23.03.2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, di cui all'atto di accertamento n. 02-6/21 del 01.03.2021;

Vista la fidejussione bancaria n. 2021/000661 dell'importo di € 5.000,00 emessa in data 07.04.2021 dalla Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la delibera n. 13 in data 30.04.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

codice fiscale 00360140446

di occupare un'area demaniale marittima situata nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in ambito portuale della superficie complessiva di mq. 640,00 allo scopo di installare il cantiere edile finalizzato al completamento della seconda e terza fase dei lavori di realizzazione del complesso operativo a terra destinato agli operatori della piccola pesca locale New Seafood Commerce con demolizione dei box prefabbricati presenti nell'ambito portuale

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (misura minima del canone applicabile)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 8 dal 01/02/2021 al 30/09/2021.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

- oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati, in caso di eventuali ritardi riconnessi alla gestione del cantiere di che trattasi, nella immediata insorgenza della fattispecie di che trattasi.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 14) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità, per i lavoratori o per le attività portuali circostanti, né per la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, ciò anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza.
- 15) Il concessionario si impegna, ai fini della pubblica incolumità, all'apposizione in sito della segnaletica convenzionale dovuta per indicare la presenza del cantiere a cui la concessione demaniale è finalizzata, nonché il divieto di accesso nell'area in concessione da parte di estranei ed ogni altro pericolo od interferenza potenziale riconducibile alle medesime attività di cantiere.
- 16) La recinzione dovrà essere segnalata con idonei apprestamenti diurni e notturni.
- 17) Per la sezione limitrofa alla carreggiata destinata alla movimentazione di travel lift, individuata dalla linea gialla, durante la stagione estiva, in corrispondenza del fermo biologico, dovranno essere apposti apprestamenti mobili da spostare in caso di necessità riconnesse alla cantieristica locale per lo svolgimento delle relative operazioni.
- 18) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, nella misura minima del canone applicabile Circolare n. 6 del 11.12.2020 del Ministero vigilante per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 Articolo 100 comma 4.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 tramite versamento virtuale mediante F24, attesa l'esenzione ex lege dalla corresponsione dei valori bollati

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Arch. Annalisa Sinatra
Firmato digitalmente